

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

- Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Condizioni di esercizio dell'attività
- Art. 5 Nulla osta
- Art. 6 Aree consentite e modalità di utilizzo
- Art. 7 Orario dell'attività
- Art. 8 Durata delle esibizioni
- Art. 9 Posti fissi per le attività artistiche di pittore ritrattista
- Art. 10 Occupazione suolo pubblico
- Art. 11 Norme di esercizio
- Art. 12 Divieti
- Art. 13 Tutela della quiete pubblica
- Art. 14 Oneri e responsabilità
- Art. 15 Iniziative per la valorizzazione dell'attività
- Art. 16 Derghe e disposizioni particolari
- Art. 17 Controlli
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Disposizioni transitorie
- Art. 20 Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il Comune di Cremona riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, e un fenomeno di sicuro rilievo culturale, che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità.

Per tale motivo, allineandosi con le più importanti Città europee, intende assicurare, negli ambiti di competenza ed anche attraverso il presente regolamento, la massima libertà di espressione agli artisti da strada, avuto anche riguardo al principio sancito dall'art. 33 della Costituzione.

Il territorio comunale è dichiarato ospitale nei confronti dell'arte di strada, mentre alla Città di Cremona viene espressamente attribuita, in aggiunta alle prestigiose qualifiche di "Città d'arte" "Città della musica" e "Città a vocazione turistica", di cui già si fregia, anche quella di "Città amica degli artisti di strada.

Il presente regolamento non ha fini coercitivi, ma, nel rispetto del principio generale di cui al precedente comma 2, si limita a stabilire le condizioni e le modalità, da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi, che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dallo stesso Comune o da terzi, e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

All'artista di strada non viene comunque richiesto alcun particolare requisito personale, né la dimostrazione di specifiche capacità tecniche o professionali, né il possesso di titoli abilitanti, di qualsiasi tipo.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intende :

- per "arte di strada" la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, purchè non esercitata in forma professionale.
Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che

sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante" ovvero tutte le attività, con specifica connotazione artistica e culturale, fra quelle già disciplinate dall'art. 121 del T.U.L.P.S., abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311.

Tale attività si può esercitare sia su aree e spazi pubblici, che su aree e spazi privati, soggetti al pubblico passaggio.

Per sua natura, l'attività è caratterizzata di norma, da esibizioni di breve durata, con soste limitate nel tempo, e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forma itinerante.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, è possibile, limitatamente a determinate tipologie, quale quella dei pittori-ritrattisti, usufruire anche di posti fissi, se assegnati dal Comune.

- per "artista di strada" colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui ai commi precedenti, che sono meglio specificate dal successivo articolo 3, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore;
- per "T.U.L.P.S.", il Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773.

Articolo 3 **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle tradizionali categorie di artisti da strada, che sono principalmente le seguenti, quando l'attività sia esercitata su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio:

- suonatore ambulante
- cantante
- cantastorie
- declamatore di versi
- attore
- giocoliere
- contorsionista
- saltimbanco
- funambolo
- mimo
- mangiafuoco
- madonnaro
- esecutore di murales (graffitaro)
- clown

- ritrattista
- burattinaio
- trampoliere
- statua vivente
- palloncinaio (chi crea figure e pupazzi con palloncini gonfiabili)

L'elencazione di cui al precedente comma ha, comunque, carattere solo esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, il Comune valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina, individuando la tipologia con la quale sussista maggiore affinità.

Il regolamento si applica anche a chi vende o espone per la vendita le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, purchè ad offerta libera.

Il presente regolamento non si applica:

- agli artisti da strada che operano in locali o aree private;
- alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
- alle attività di commercio su area pubblica, disciplinate dal D.Lgs 31.3.1998 n. 114;
- a chi vende o espone per la vendita su area pubblica le opere del proprio ingegno creativo o della propria manualità, quando le opere siano cedute a prezzo fisso,
- alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, e già assoggettate, quindi, alla disciplina di cui all'art. 121 del TULPS, manchino di una specifica connotazione artistica;
- agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
- agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
- a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti.

Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto "mestiere di ciarlatano".

Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente regolamento, e non sono, di norma, consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili).

Sono altresì vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o ad esigenze contingenti.

Articolo 4

Condizioni di esercizio dell'attività

L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree di cui all'articolo seguente, assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Cremona;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti;
- e si svolge:
- senza alcuna forma di pubblicità;
 - senza alcuna attività di vendita;
 - senza richiesta di pagamento di un biglietto;
- come meglio specificato agli articoli che seguono.

Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, mangiafuoco, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propri del buon padre di famiglia.

Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione, e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune, per le attività esercitate senza particolari mezzi o attrezzature e senza impiego di materiali pericolosi.

Il nulla osta è invece richiesto nei casi indicati all'articolo seguente.

Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area, anche se stia operando in una zona consentita dal presente regolamento, quando:

- la stessa postazione o altra ad essa vicina sia già occupata da un artista da strada o da altra attività;
- per motivi di pubblico interesse.

Articolo 5

Nulla osta

E' richiesto il preventivo nulla osta del Comune, per le sole tipologie di attività, indicate nella seguente tabella, con le precisazioni in essa indicate:

Tabella 1 Attività soggette a nulla osta

a) Trampoliere	solo se utilizza trampoli di altezza pari o superiore a 1,10 metri
b) Giocoliere	solo se è previsto l'utilizzo di attrezzature incendiate (torce accese)
c) Burattinaio	solo se utilizza strutture (teatrino ecc.), che devono comunque essere di modesta entità, ovvero di ingombro non superiore a mq. 4 (per strutture di entità superiore, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti)
d) Esecutore di murales (graffitaro)	
e) Ogni altro artista che, per le sue esibizioni, utilizzi fuoco o materiale infiammabile	

Per le attività di cui ai precedenti punti a), e b) il nulla osta non è necessario, quando non sussistano le condizioni rispettivamente indicate per ciascuna di esse nella suddetta tabella; per l'attività di cui al punto c) il nulla osta non è richiesto quando non si utilizzano strutture.

Il nulla osta è valido per i giorni e le località in esso indicate.

La richiesta del nulla osta, da presentare in carta semplice, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve indicare il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività, e le eventuali strutture previste. La richiesta può essere spedita a mezzo posta, presentata personalmente, sia all'Ufficio Protocollo che all'ufficio competente al rilascio del nulla osta, o inviata anche a mezzo fax.

Il Comune mette a disposizione uno specifico modulo, da compilare in ogni sua parte.

Il Comune, ove sussistano i necessari requisiti e presupposti, rilascia, anche in calce allo stesso modulo di richiesta, uno specifico nulla osta, che può essere subordinato all'osservanza di particolari condizioni o limitazioni, per esigenze contingenti.

Tenuto conto che l'attività dell'artista di strada è, per sua natura, legata all'improvvisazione e, quindi, difficilmente programmabile, il Comune attuerà le misure organizzative necessarie per assicurare un tempestivo rilascio del nulla osta e la possibilità di ritirarlo anche al di fuori dei normali orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi.

L'artista di strada deve tenere sempre con sé il nulla osta ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Copia del nulla osta è comunque sempre trasmessa dall'ufficio concedente al Comando Polizia Municipale.

Il nulla osta non può essere negato, se non quando ricorra una o più delle seguenti circostanze:

- a) la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e non risulti possibile sanarla;
- b) per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stato concesso uno spazio ad altro artista di strada dello stesso genere o con attività incompatibile, nel raggio di 50 metri, salvo eventuali deroghe, concesse in occasione di particolari manifestazioni od eventi;
- c) l'area non sia materialmente disponibile, a causa dell'effettuazione di lavori stradali o della presenza di altre occupazioni di suolo pubblico già autorizzate, o di manifestazioni la cui contemporaneità risulti palesemente incompatibile;
- d) l'occupazione richiesta costituisca pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisca il libero accesso alle attività commerciali e direzionali della zona.

Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Il nulla osta può essere revocato, prima della sua scadenza, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di eventuali prescrizioni particolari, nonché per accertato abuso o per motivate esigenze di interesse pubblico.

I cittadini extracomunitari che intendono esercitare una delle attività soggette a nulla osta devono indicare nella relativa richiesta gli estremi del permesso di soggiorno; negli altri casi, lo devono esibire, a richiesta degli organi di controllo.

La domanda di nulla osta si considera accolta, qualora il Comune non comunichi la relativa decisione al richiedente entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione.

E' fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art 17, c. 3.

Art. 6 Aree consentite e modalità di utilizzo

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, nelle aree del territorio comunale indicate nella seguente tabella, se ed in quanto agibili e disponibili e con le puntualizzazioni precisate nella colonna di destra:

Tabella 2 – Aree consentite

1) aree pedonali urbane	salvo quanto previsto ai punti 4, 6, 7 e 8
2) Via Mercatello, Via Solferino, Via Bordigallo, C.so Campi (fino alla confluenza con C.so Garibaldi)	
3) area fronte Palazzo Cittanova in C.so Garibaldi;	
4) Galleria XXV Aprile	con il consenso della proprietà
5) parchi e giardini pubblici anche al di fuori del centro storico	coerentemente con quanto previsto dai regolamenti per la salvaguardia dei singoli parchi

6) sagrati delle chiese, ad esclusione del Duomo	con il consenso delle competenti autorità religiose
7) P.za del Comune	solo statue viventi (vedi comma 3)
8) nell'ambito di fiere locali (S.Pietro ecc)	se previsto nei relativi regolamenti, e alle condizioni dagli stessi indicate.

Nell'ambito del mercato bi-settimanale, che si svolge nei giorni di mercoledì e sabato in P.za Stradivari e vie limitrofe, l'attività è consentita solo negli spazi liberi, al di fuori dei posteggi, in modo da non intralciare il transito e senza pregiudizio per l'attività e la sicurezza del mercato; Il personale di vigilanza addetto al mercato può comunque ordinare l'immediato allontanamento degli artisti quando la loro presenza risulti compromettere il regolare svolgimento del mercato.

Nella piazza del Comune è consentita liberamente, ovvero senza preventivo nullaosta, la sola attività di "statua vivente", nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dal presente regolamento e purchè non siano in atto altre occupazioni con essa incompatibili; in tutti gli altri casi, è necessario il nulla osta di cui al precedente articolo 5.

Ogni altro esercizio di attività di strada nella piazza del Comune, nonché nel cortile Federico II e sotto i relativi portici, sul sagrato del Duomo e sotto la loggia dei Militi è vietato, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Oltre a quanto sopra, può essere consentita la presenza di artisti di strada nell'ambito delle fiere locali (S.Pietro, ecc.), quale attività collaterale; in tal caso, il numero degli spazi disponibili e le modalità di assegnazione sono stabiliti nel regolamento della singola manifestazione.

L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area, e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 500 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.

L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare.

In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche e private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, gli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

L'esibizione di cantanti, musicisti ed altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, con le modalità tipiche del "posteggiatore", ed effettuata sia all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare e degli stessi clienti, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico trattenimento.

In coordinamento anche con le disposizioni del precedente art. 5, vengono, quindi, stabiliti, per ciascuna tipologia di attività, i vincoli e le condizioni particolari di cui alla seguente tabella, che hanno carattere obbligatorio:

Tabella 3 – Vincoli e condizioni

TIPO DI ATTIVITA'	ESERCIZIO LIBERO (SENZA NULLA OSTA PREVENTIVO) NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2 *	ESERCIZIO CONSENTITO NELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA 2", SOLO CON PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMUNE *	DIVIETI LIMITAZIONI PRESCRIZIONI ED OSSERVAZIONI PARTICOLARI
<p>1) SUONATORE AMBULANTE</p> <p>CANTANTE</p>	<p>X</p> <p>X</p>		<p>- consentiti solo piccoli impianti di amplificazione sonora,</p> <p>- permanenza massima di un'ora in ogni postazione;</p> <p>- divieto di occupare gli spazi antistanti ingressi e vetrine;</p> <p>obbligo di non recare disturbo alla quiete pubblica.</p> <p>per operare nel plateatico dei pubblici esercizi occorre il consenso del proprietario (necessita comunque l'autorizzazione, se si configura un pubblico trattenimento)</p>
<p>2) CANTASTORIE DECLAMATORE DI VERSI ATTORE</p>	<p>X</p>		<p>- non consentito impianto di amplificazione</p> <p>- permanenza massima di un'ora in ogni postazione;</p> <p>- divieto di occupare gli spazi antistanti ingressi e vetrine;</p> <p>- - obbligo di non recare disturbo alla quiete pubblica</p>
<p>3) MADONNARO</p>	<p>X</p>		<p>Divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili</p> <p>Permanenza consentita fino al completamento dell'opera</p>
<p>4) ESECUTORE DI MURALES (GRAFFITARO)</p>			<p>Divieto di disegnare su muri ed edifici di qualunque tipo</p> <p>Il Comune individua di</p>

		X	volta in vota la superficie utilizzabile (pannelli o altro) Permanenza consentita fino al completamento dell'opera
5) GIOCOLIERE SALTIMBANCO CONTORSIONISTA	X Purchè non si utilizzino attrezzi incendiati	X Se si utilizzano attrezzi incendiati	Le esibizioni devono avvenire a debita distanza dal pubblico, tenendo conto anche di eventuali strutture ed attrezzi utilizzati
6) FUNAMBOLO		Vedi nota a margine	N:B:: Vista la pericolosità, normalmente non è ammesso l'esercizio di tale attività su area pubblica, salvo che, sussistendo tutte le garanzie di sicurezza, venga rilasciato specifico nulla osta, nel quale vengono anche indicate le prescrizioni per la sicurezza del pubblico e dell'artista (reti di protezione, ecc.)
7) MANGIAFUOCO		X	Divieto di esercizi pericolosi per sé e per gli altri, le esibizioni devono avvenire a debita distanza dal pubblico
8) FACHIRO	X Purchè non si utilizzi il fuoco o materiale infiammabile	X Se si utilizza il fuoco o materiale infiammabile	Divieto di esercizi pericolosi per sé e per gli altri; le esibizioni devono avvenire a debita distanza dal pubblico; divieto di spettacolo cruento o tali da suscitare ribrezzo o paura o che sfruttano l'altrui credulità
9) INCANTATORE DI SERPENTI ADDESTRATORE DI ANIMALI	Non ammesso	Non ammesso	L'attività è ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela del benessere e della dignità degli animali
10) CLOWN PAGLIACCIO	X		In caso di utilizzo di strumenti musicali, si applicano anche le prescrizioni previste per l'attività di cui al punto 1)
11) TRAMPOLIÈRE			Le performances devono avvenire a

	X Se si utilizzano trampoli di altezza inferiore a a m. 1,10	X Se si utilizzano trampoli di altezza pari o superiore a m. 1.10	debita distanza dal pubblico
12) MIMO	X		
13) STATUA VIVENTE	X		
14) BURATTINAI	X Se non si utilizzano strutture	X Se si utilizzano strutture(ammesse con ingombro massimo di mq. 4)	Per strutture con ingombro superiore a mq. 4, si rendono applicabili le disposizioni in materia di pubblici trattenimenti
15) PALLONCINAI (chi crea figure con palloncini gonfiabili)	X		La vendita di palloncini è soggetta all'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28 del D.lgs 114/98
16) RITRATTISTA CARICATURISTA		X	Le esatte postazioni sono stabilite di volta in volta dal Comune (per eventuali postazioni fisse, vedasi art. 9).
18) PITTORE PAESAGGISTA		X	Le esatte postazioni sono stabilite di volta in volta dal Comune (per eventuali postazioni fisse, vedasi art. 9).
19) ALTRE ATTIVITA'	Vedi nota a margine	Vedi nota a margine	Si applicano le disposizioni previste per l'attività, che, a giudizio del Comune, risulti più affine, fra quelle della presente tabella.

Articolo 7 Orario dell'attività

Di norma, l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento è consentito entro le seguenti fasce massime di orario:

dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 23, in ogni periodo dell'anno.

E' fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

Articolo 8

Durata delle esibizioni

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", potrà esibirsi fino ad un massimo di sessanta minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; successivamente, potrà esibirsi in altro luogo.

L'artista di strada la cui performance, per la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative, salvo quanto previsto al comma seguente; successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

In deroga a quanto sopra, la durata della sosta per i soli artisti che effettuano intrattenimenti di genere musicale, anche in mancanza di amplificazione, è ridotta a 60 minuti.

Tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno cento metri.

La permanenza del madonnaro e dell'esecutore di murales è consentita fino al completamento della sua opera, salvo esigenze particolari.

Di norma, ciascun artista non può esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di cento metri, per non più di cinque volte in un mese; in ogni caso, non può occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale, da costituire una presenza a carattere stabile.

Per le attività diverse da quelle sopra specificate, la durata dell'esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.

Articolo 9

Posti fissi per le attività artistiche di pittore ritrattista

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8, possono essere concessi, esclusivamente per i pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana.

In tali casi, l'orario dell'occupazione può essere protratto fino a tredici ore al giorno, nel rispetto, comunque, della fascia massima di cui al precedente articolo 7.

La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabile.

Ai fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree:

- a) per i pittori paesaggisti, che dipingono dal vivo, tutti i luoghi del centro storico che intendono raffigurare, compatibilmente con le esigenze della viabilità e del transito pedonale, e per il tempo necessario a terminare l'opera;
- b) per i ritrattisti e caricaturisti, che eseguono su area pubblica il ritratto e/o la caricatura ai passanti, una delle seguenti postazioni:
 - galleria XXV Aprile
 - giardini pubblici di P.za Roma;
 - portici di Via Monteverdi;
 - portici camera di Commercio.

fatto salvo il consenso della proprietà, per le aree private.

La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività di pittore-ritrattista e di tenere nello spazio assegnato gli strumenti e le attrezzature necessarie all'attività medesima, ovvero: un cavalletto di esposizione, un cavalletto di lavoro, una sedia e uno sgabello. In caso di pioggia, può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto, di diametro non superiore a m. 1,50 e altezza non superiore a m. 2,20.

In caso di una pluralità di richieste, gli spazi di cui al presente articolo sono assegnati mediante procedura di evidenza pubblica.

Per la selezione, viene compilata una graduatoria fra gli aspiranti, sulla base dei seguenti criteri preferenziali, in ordine decrescente:

- maggior numero di presenze nel territorio comunale, con la medesima attività;
- maggiore anzianità di professione, validamente documentabile;
- eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titolo artistici, riconoscimenti, premi, ecc.)

In caso di parità, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica e, quindi, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'occupazione deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dall'artista, il quale può farsi coadiuvare da familiari o dipendenti e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

La concessione è revocata, oltre che negli altri casi previsti dal presente regolamento, anche per assenza ingiustificata, per un arco di tempo di almeno un mese.

Articolo 10

Occupazione suolo pubblico

Le attività di cui al presente regolamento non sono soggette al regime del canone per le occupazioni del suolo pubblico, per cui non è dovuto il relativo canone, purchè le stesse non si protraggano oltre il tempo necessario per l'esibizione, di cui al precedente articolo 8.

Alle concessioni di cui al precedente articolo 9, si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse.

E' consentita l'occupazione temporanea con quanto strettamente occorrente allo spettacolo, a condizione che i portici e i marciapiedi restino liberamente percorribili dai pedoni.

Articolo 11

Norme di esercizio

Per l'eventuale impiego di minori, dovranno essere osservate le norme poste a loro tutela.

I madonnari e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e/o sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l'area con idonea protezione.

Le attività che comportano impiego di materiali, attrezzi o strutture pericolose come il mangiafuoco, il giocoliere e simili, devono essere esercitate a debita distanza dal pubblico.

L'artista che nella sua esibizione utilizzi il fuoco è tenuto, oltre a munirsi del nulla osta di cui al precedente articolo 5, a tenere con sé almeno un estintore a norma.

Il Comune potrà concedere l'assistenza, mettendo a disposizione gli estintori di sua proprietà, se ed in quanto disponibili, a quegli artisti di strada che, essendone sprovvisti, ne facciano richiesta all'Ufficio Economato, dietro versamento di specifica cauzione, che sarà restituita, dopo la riconsegna degli stessi .

Gli artisti, tranne casi eccezionali, valutabili di volta in volta, non potranno esibirsi, in numero superiore a dieci elementi per gruppo.

Articolo 12

Divieti

E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Titolo X del D.Lgs 31.3.1998 n. 114.

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico. In nessun caso, il compenso può essere preteso, in modo vessatorio.

E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità.

E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei Circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:

- a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);
- b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.)
- c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo);
- d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma precedente possono essere consentite, qualora risultino garantite le necessarie condizioni di sicurezza, e siano rispettate tutte le dovute cautele.

Articolo 13

Tutela della quiete pubblica

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria e di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e siano comunque rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa, salvo eventuale deroga.

Articolo 14

Oneri e responsabilità

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, e di cui lo stesso artista è unico responsabile.

Articolo 15

Iniziative per la valorizzazione dell'attività

L'Amministrazione Comunale promuove ed incoraggia la presenza di artisti da strada nell'ambito di manifestazioni pubbliche e feste popolari, per arricchirne il programma e contribuire, così, al loro successo, riservando ad essi, quando possibile, appositi spazi.

Inoltre, può organizzare direttamente, o sostenere l'organizzazione da parte di terzi, di rassegne, festivals, sagre o altre specifiche iniziative, a tema, riservate espressamente alle attività di cui trattasi.

Ai fini di cui sopra, potranno essere contattati gli artisti di strada, che normalmente operano nel territorio comunale.

Articolo 16

Deroghe e disposizioni particolari

Il Comune si riserva la facoltà di:

- concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni od altre iniziative, nonché per esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta;
- vietare temporaneamente l'arte di strada, nell'intero territorio comunale o in parte di esso, ivi comprese le aree di cui al precedente articolo 6, ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni., per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

Art. 17 Controlli

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

Qualora venga accertato che una attività si svolge:

- a) al di fuori delle aree consentite;
- b) in orari o secondo modalità difformi da quelle stabilite dal presente regolamento;
- c) senza il nulla osta comunale, quando richiesto,

l'artista di strada viene invitato verbalmente, a seconda dei casi, a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito o ad uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.. 18.

In presenza di violazioni alle norme del presente regolamento, i funzionari ed agenti incaricati dei controlli, ferma l'applicazione delle sanzioni previste, qualora l'esibizione non comporti alcun apprezzabile danno ad alcuno né pregiudizio per la sicurezza urbana, possono consentire all'artista di ultimare l'esibizione stessa, rilasciando contestualmente, ove previsto, il relativo nulla osta.

Art. 18 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 75 Euro, da applicare con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

In caso di particolare gravità o di recidiva, possono essere adottati, oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, anche i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione dell'occupazione di suolo pubblico;
- b) esclusione da nuovi nulla osta per un periodo da due mesi a due anni;
- c) revoca della concessione.

Per le concessioni di cui al precedente articolo 8, la sospensione può avere durata compresa fra 7 e 60 giorni.

Si ha recidiva quando si verifica la stessa violazione per più di due volte nell'arco di ciascun anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

In caso di occupazione abusiva, si potrà anche procedere alla rimozione degli oggetti e delle attrezzature, che saranno successivamente restituite all'interessato.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Il Comune darà ampia pubblicità al presente regolamento, al fine di favorirne la conoscenza anche da parte degli artisti di strada di passaggio.

Attuerà, inoltre, nel primo anno di applicazione, un costante monitoraggio, al fine di valutarne gli effetti concreti, in relazione agli obiettivi previsti, per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

Da quella data cessa di avere efficacia ogni altra norma comunale vigente, che risulti con esso in contrasto.
